

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 40

Adunanza 28 ottobre 2013

OGGETTO: IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI, AL NETTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L. 31.12.1991, N. 419 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 18.02.1992, N. 172 – DETERMINAZIONE ALIQUOTA 2014.

Protocollo: 769 – 41054/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore D'Acri.

Premesso che:

- L'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 ha attribuito alle province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, incluse quelle tributarie, e quindi la facoltà di aumentare o diminuire le relative aliquote entro i limiti stabiliti dalle Leggi vigenti;
- L'articolo 60 del citato Decreto Legislativo ha previsto che con effetto 1<sup>a</sup> gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 ***venga attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli***, ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
- L'articolo 39 comma 6 del Decreto Legislativo 06.05.2011, n. 68, in virtù del rinvio all'articolo 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 ha confermato la

- potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo 446/1997;
- L'articolo 17 del citato Decreto Legislativo 68/2011 ha previsto che dal 2012 l'imposta in questione costituisca "**tributo proprio derivato**" delle province, prevedendo altresì al comma 2 che le province stesse possano aumentare o diminuire l'aliquota vigente pari al 12.5% di una percentuale fino a 3,5 punti percentuali;
  - **Per l'anno 2012**, con provvedimento del 04 ottobre 2011 n. 945-34954/2011, la Giunta Provinciale **ha aumentato l'aliquota tributaria al 16%**, al fine di sopperire ai continui tagli sul fondo di riequilibrio del federalismo fiscale in un momento di crisi economico – finanziaria, caratterizzato da un lato dall'adozione a livello ministeriale di provvedimenti di contenimento dei trasferimenti, dall'altro dall'aleatorietà dell'andamento delle entrate provinciali, soggette per natura a fattori congiunturali negativi, richiedendo però nel contempo la necessità di mantenere il livello delle risorse da focalizzare sulla tutela della sicurezza del patrimonio viario ed edilizio.
  - **Per l'anno 2013**, con provvedimento del 12 novembre 2012, n. 950-44672/2012, la Giunta Provinciale **ha confermato l'aliquota tributaria al 16%**. Il tutto al fine di sopperire ai continui tagli sul fondo di riequilibrio del federalismo fiscale (DL 95/2012 convertito nella legge 135/2012) attraverso la compensazione dal parte dell'Agenzia delle Entrate del versamento RCAuto provinciale su modello F24. Tale norma prevede un ammontare di decurtazione di fondi provinciali pari ad euro 500.000.000 per il comparto delle province per il 2012 (corrispondente ad euro 26.261.192,03 per la Provincia di Torino - Decreto Ministeriale 25.10.2012) ad euro 1.200.000.000 per il 2013 e il 2014 e 1.250.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015.

In considerazione di tali premesse, valide anche per il prossimo anno, si ritiene pertanto di confermare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura del 16,00%, anche per l'anno 2014 .

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli articoli 52 e 60 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Visto l'articolo 17 del D.Lgs. 06.05.2011, n. 68;

Visto l'articolo 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa

1) di confermare per l'anno 2014, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura del 16,00%;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta